

Statuto

Statuto dell'Associazione "Movimento Follonica Cinque Stelle"

Art. 1 – Nome, scopi sociali e sede

1. L'associazione "Movimento Follonica 5 Stelle", d'ora in avanti indicata come "Associazione", ha lo scopo di coinvolgere i cittadini del territorio comunale e provinciale nel processo decisionale delle istituzioni pubbliche mediante metodi di democrazia partecipativa ed ispirandosi a principi di onestà, legalità, laicità, competenza e trasparenza. L'Associazione facilita l'approfondimento e l'attuazione di quanto espresso dalla Carta dei Principi almeno tra i propri soci e nei rapporti verso terzi, con particolare riferimento alla creazione di scambi non monetari di beni e servizi tra soci, alla divulgazione delle conoscenze atte al raggiungimento dell'obiettivo "Rifiuti zero", alla protezione dei beni pubblici inalienabili dall'asservimento ad interessi privati, al sostegno dello sviluppo di fonti d'energia rinnovabili, alla promozione dell'efficienza dei consumi energetici. L'Associazione promuove i diritti individuali inviolabili così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, difende la libertà di espressione, di comunicazione e di informazione operando secondo principi di solidarietà sociale.

2. L'Associazione, pur mantenendo la propria totale autonomia, si riconosce nel "Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it" e ne vuole rappresentare l'espressione per la Città di Follonica.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività commerciali, salvo quelle strettamente necessarie al compimento dei propri scopi.

4. La sede sociale è stabilita a Follonica, via Lisbona n. 7. Eventuali modificazioni della sede sociale potranno essere deliberate dall'Associazione a maggioranza dei soci pur dovendo rimanere all'interno della Provincia di Grosseto.

Art. 2 – Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che siano:

- a) residenti all'interno della Provincia di Grosseto, oppure
- b) domiciliati all'interno della Provincia di Grosseto, oppure
- c) pur non essendo attualmente né residenti né domiciliati, lo siano stati in passato e conservino legami sociali, professionali o familiari con la Provincia di Grosseto.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) possono essere attestate mediante apposita autocertificazione del socio all'atto dell'iscrizione; le condizioni di cui all'articolo c) sono soggette obbligatoriamente a valutazione positiva da parte del Collegio di Garanzia di cui al successivo articolo 5.

2. Costituisce requisito ulteriore per divenire soci dell'Associazione il non essere tesserati o rappresentanti eletti di alcun partito politico o lista elettorale, rappresentati o candidatisi ad elezioni nel Parlamento Italiano o in quello Europeo o in un Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale italiano, diversi dalla presente Associazione e dalle liste o candidature da essa presentate, sostenute o autorizzate ai sensi degli artt. 12 e 13.

3. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in passato rappresentante eletto o candidato elettorale di un partito politico o lista elettorale come definiti al comma precedente, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia, che potrà approvarla

soltanto nel caso in cui ritenga che l'aspirante abbia chiaramente rescisso i legami con le sue precedenti appartenenze politiche e che la sua iscrizione non sia potenzialmente lesiva per l'indipendenza e l'immagine dell'Associazione.

4. Nel caso in cui l'aspirante socio sia imputato in un procedimento giudiziario in corso, oppure sia stato condannato in via definitiva, la richiesta di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente valutata dal Collegio di Garanzia, che potrà approvarla soltanto qualora ritenga che l'aspirante socio abbia chiaramente rescisso i legami con le sue precedenti attività criminali oppure che tali attività, ad esempio perché dovute alle proprie opinioni politiche, sociali e religiose, siano comunque compatibili con la Carta dei Principi dell'Associazione e che la sua iscrizione non sia potenzialmente lesiva per l'indipendenza e l'immagine dell'Associazione.

5. Nel caso in cui l'aspirante socio sia stato in precedenza espulso dall'Associazione in base all'art.4, ad eccezione della motivazione di cui al punto a) del comma 1, la richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente valutata dall'Assemblea degli Attivi. Nel caso in cui tale richiesta venga respinta dall'Assemblea, ulteriori richieste di iscrizione da parte della stessa persona non potranno essere valutate prima che siano trascorsi centoottanta giorni.

6. Per poter diventare soci dell'Associazione è necessario presentare domanda di iscrizione al Presidente secondo le modalità stabilite dall'Assemblea degli Attivi. La domanda dovrà contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, oltre alla sottoscrizione di un atto d'obbligo al rispetto del presente Statuto e della Carta dei Principi dell'Associazione.

7. L'Assemblea degli Attivi stabilisce una quota associativa annuale, anche diversa a seconda della categoria del socio,

che ciascun socio sarà tenuto a versare all'atto dell'iscrizione e, successivamente, entro il 20 gennaio di ogni anno solare, pena l'espulsione, nei casi di reiterato inadempimento. Il mancato versamento della quota associativa potrà cagionare l'espulsione dall'Associazione nei casi di reiterato inadempimento. La quota associativa non è rimborsabile per alcun motivo nemmeno parzialmente.

8. L'iscrizione del socio si considera validamente effettuata nel momento in cui tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo siano stati validamente effettuati.

9. Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta al Presidente.

Art. 2 bis – Fondo comune

I contributi degli associati confluiscono in un apposito fondo comune ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del codice civile che potrà essere rappresentato da un libretto di risparmio postale. Finché l'Associazione perdura è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della costituenda Associazione per qualunque causa vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – Categorie di soci

1. I soci si distinguono in due categorie: i soci ordinari e i soci attivi.

2. La qualifica di socio ordinario si ottiene automaticamente all'atto dell'iscrizione.

3. Un socio ordinario passa nella categoria di socio attivo partecipando come osservatore ad almeno due terzi delle Assemblee degli Attivi svolte in un periodo di novanta giorni di calendario ed essendo iscritto ad almeno uno dei Gruppi di Lavoro istituiti ai sensi dell'art. 15. Al verificarsi della condizione al termine di un tale periodo, il Presidente provvede a inserire il socio nella categoria degli attivi e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento.

4. Un socio attivo passa nella categoria di socio ordinario qualora non partecipi ad alcuna Assemblea degli Attivi in un periodo di novanta giorni o qualora da oltre trenta giorni non risulti iscritto ad alcun Gruppo di Lavoro. Al verificarsi della condizione al termine di un tale periodo, il Presidente provvede a inserire il socio nella categoria degli ordinari e a notificare al socio e all'Assemblea degli Attivi tale cambiamento.

5. Ai fini delle condizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, lo svolgimento della carica di Presidente (art. 6) o di Tesoriere (art. 7) è considerato equivalente all'iscrizione ad un Gruppo di Lavoro.

Art. 4 – Espulsione di un socio

1. Un socio viene automaticamente espulso dall'Associazione nel momento in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) perdita dei requisiti di cui all'art. 2, incluso il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;

b) scoperta di una falsa dichiarazione riguardo alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

c) presenza di una condizione di espulsione automatica

prevista dal presente Statuto.

In tali casi, il Collegio di Garanzia, verificata l'esistenza della condizione, è tenuto a deliberare l'espulsione con effetto immediato. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, il Collegio di Garanzia può richiedere a un socio di produrre documentazione nel caso in cui lo ritenga necessario. I soci si impegnano a notificare al Presidente la perdita dei requisiti o il verificarsi di condizioni di espulsione automatica entro quindici giorni dal loro verificarsi.

2. Il Collegio di Garanzia può espellere un socio dall'Associazione con decorrenza immediata, su propria iniziativa oppure su richiesta motivata e inviata al Presidente da parte di almeno il dieci per cento dei soci di qualsiasi categoria con un minimo di dieci, per uno dei seguenti motivi:

a) violazione dei doveri di cui al presente Statuto;

b) violazione dei suoi doveri di eletto di cui al presente Statuto nel caso in cui il socio venga eletto all'interno di liste elettorali dell'Associazione;

c) gravi e significativi comportamenti contrari alla Carta dei Principi dell'Associazione o lesivi della sua immagine e della sua capacità di operare e di raggiungere gli scopi sociali, anche se svolti fuori dalla vita associativa.

3. Non possono esistere cause di espulsione del socio, automatica o meno, diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Art. 5 – Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è l'organo dell'Associazione che garantisce il rispetto del presente Statuto, degli scopi associativi e della Carta dei Principi così come approvata dai

soci. Il Collegio è formato da cinque soci.

2. Il Collegio di Garanzia è eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica un anno dalla data della sua elezione, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Collegio.

3. Sono eleggibili come membri del Collegio tutti i soci attivi che, alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno sessanta giorni. Nel caso in cui il numero di soci eleggibili secondo tale requisito alla data dell'elezione risulti inferiore a cinque, sono eleggibili tutti i soci di qualsiasi categoria che siano iscritti da almeno sessanta giorni. In qualsiasi caso, non sono eleggibili i soci che siano membri del Collegio in scadenza per il secondo mandato completo e consecutivo. Non sono inoltre eleggibili i soci che, alla data dell'elezione, siano membri in carica di un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo di uno o più membri del Collegio, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di nuovi membri, che resteranno in carica fino al termine originario del Collegio.

5. Sono cause di decadenza immediata dal Collegio di Garanzia:

a) l'espulsione dall'Associazione o la perdita della qualifica di socio attivo, oppure

b) la mancata presenza a tre o più riunioni consecutive del Collegio, purché tra la prima e l'ultima siano trascorsi almeno sessanta giorni, oppure

c) l'elezione in un qualsiasi organo elettivo della Repubblica Italiana o dell'Unione Europea.

6. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono convocate da uno qualsiasi dei suoi membri oppure dal Presidente, mediante

comunicazione ai membri del Collegio inviata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, riportante data, luogo e ordine del giorno. In deroga al preavviso, il Collegio si ritiene validamente convocato se tutti i suoi membri sono presenti o dichiarano di accettare la mancanza del preavviso. Il convocatore dovrà inserire all'ordine del giorno tutti gli argomenti che siano stati richiesti da un membro del Collegio oppure dal Presidente, oppure che siano previsti dal presente Statuto. In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno del Collegio di Garanzia, il Presidente è tenuto a convocare una sua riunione entro trenta giorni di calendario.

7. Le riunioni del Collegio di Garanzia sono valide in presenza di almeno cinque noni dei suoi membri. Salvo nei casi espressamente previsti, il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il voto nel Collegio di Garanzia è palese. Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni del Collegio.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente è la carica sociale che si occupa del buon funzionamento pratico della vita associativa secondo quanto previsto dal presente Statuto. Egli rappresenta l'Associazione verso terzi, anche dal punto di vista legale, limitatamente alle necessità pratiche della vita associativa e secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica un anno, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.

3. Sono eleggibili come Presidente tutti i soci attivi che, alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno novanta giorni. Non è tuttavia rieleggibile il Presidente in scadenza che abbia compiuto due mandati completi e consecutivi in tale carica. Non è inoltre eleggibile il Tesoriere

attualmente in carica, a meno che il suo mandato non sia già terminato.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Presidente, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Presidente l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. Il Collegio di Garanzia, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Presidente dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

7. La carica di Presidente e quella di Tesoriere sono tra loro incompatibili. E' possibile essere candidati per entrambi i ruoli, ma, in caso di elezione contemporanea ad entrambe le cariche, l'eletto dovrà optare per una sola di esse.

Art. 7 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è la carica sociale che si occupa di gestire la cassa dell'Associazione in modo onesto, trasparente ed oculato, secondo le direttive dell'Assemblea degli Attivi. Egli è tenuto a presentare all'Assemblea degli Attivi, al termine di ogni anno fiscale, il rendimento economico e finanziario dell'anno concluso e una proposta di bilancio preventivo per l'anno in corso. Inoltre, egli verifica il pagamento delle quote associative e segnala al Collegio di Garanzia i soci morosi.

2. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea degli Attivi e dura in carica un anno, restando comunque in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Tesoriere.

3. Sono eleggibili come Tesoriere tutti i soci attivi che,

alla data dell'elezione, possiedano tale qualifica da almeno novanta giorni.

4. In caso di decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Tesoriere, l'Assemblea degli Attivi provvede all'elezione di un nuovo Tesoriere, che resterà in carica fino al termine originario del mandato.

5. E' causa di decadenza immediata dalla carica di Tesoriere l'espulsione dall'associazione o comunque la perdita della qualifica di socio attivo.

6. Il Collegio di Garanzia, con voto favorevole di due terzi dei propri membri, può rimuovere il Tesoriere dal suo incarico in caso di grave o ripetuta mancanza ai propri doveri previsti dal presente Statuto.

Art. 8 – Assemblea degli Attivi

1. L'Assemblea degli Attivi è l'organo sociale che svolge l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, ivi inclusa la definizione ed approvazione delle mozioni da sottoporre al voto generale dei soci, l'elezione del Collegio di Garanzia, del Presidente e del Tesoriere, l'approvazione delle spese, contratti e impegni di qualsiasi genere, approvare la partecipazione e/o il sostegno dell'Associazione a campagne e posizioni politiche, stabilire la Sede sociale, e svolgere le altre funzioni previste dal presente Statuto. Essa è composta da tutti i soci attivi dell'Associazione.

2. L'Assemblea viene convocata con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario mediante comunicazione, anche in forma elettronica agli indirizzi e-mail forniti da ciascun socio, ai soci attivi, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, nonché l'ordine del giorno. Le Assemblee degli Attivi dovranno essere convocate in orari e luoghi tali da favorire la massima partecipazione per quanto possibile.

3. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente,

inserendo tutti gli argomenti che:

a) siano stati approvati dall'Assemblea degli Attivi precedente, oppure

b) siano stati richiesti al Presidente da almeno due membri del Collegio di Garanzia, oppure

c) siano stati richiesti al Presidente da almeno cinque soci attivi, oppure

d) siano previsti dallo Statuto in quanto di competenza dell'Assemblea degli Attivi (per esempio, il rinnovo di cariche sociali scadute), oppure

e) siano emersi durante le discussioni collettive dei soci come necessitanti di trattazione.

In presenza di almeno un argomento pendente per l'ordine del giorno di una Assemblea degli Attivi, il Presidente è tenuto a convocare tale assemblea entro trenta giorni di calendario.

Il Presidente è inoltre tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

4. All'inizio di ciascuna Assemblea degli Attivi, il Presidente comunica le nuove iscrizioni, le espulsioni e le variazioni di categoria dei soci avvenute nel frattempo dall'ultima Assemblea, e chiede l'approvazione del verbale della riunione precedente. Dopo tale operazione, l'Assemblea elegge un segretario, che si occuperà di stendere il verbale dell'Assemblea (anche in forma audiovisiva se possibile) e l'elenco dei presenti e di inviarli al Presidente; successivamente si inizierà la trattazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea non può trattare argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno nella convocazione salvo quelli straordinariamente urgenti per i quali non è possibile ulteriori dilazioni.

5. All'Assemblea hanno diritto di assistere, in qualità di osservatori senza diritto di voto, tutti i soci ordinari dell'Associazione. L'Assemblea può ammettere la partecipazione in qualità di osservatori anche di terzi non soci e può decidere di concedere loro la parola.

6. L'Assemblea degli Attivi emana il proprio Regolamento ove viene disciplinato puntualmente lo svolgimento dei lavori in seno alla stessa Assemblea in osservanza delle norme previste dal presente Statuto. A titolo esemplificativo il Regolamento, determina la modalità di presentazione e votazione delle mozioni e la moderazione del diritto di parola e di replica. In ogni caso, il voto nell'Assemblea degli Attivi è palese.

7. L'Assemblea degli Attivi è valida se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Se disponibile, è valida la partecipazione remota, ad esempio tramite Internet o teleconferenza. Non è ammessa la partecipazione per delega salvo giustificati e comprovati motivi.

8. L'Assemblea degli Attivi cerca di operare secondo il principio dell'ampio consenso. In ogni caso, l'Assemblea delibera mediante voto su mozioni proposte dai soci attivi.

9. Una mozione si riterrà immediatamente respinta nel caso in cui, messa ai voti durante l'Assemblea, essa riceva dai presenti un numero di voti contrari superiore a quello dei voti favorevoli.

10. Una mozione si riterrà approvata con effetto immediato nel momento in cui essa abbia raccolto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei soci attivi. Soltanto nel caso in cui la mozione venga riproposta una seconda volta senza modifiche, essa si riterrà approvata se il numero di voti favorevoli sarà superiore a quello dei voti contrari.

11. Per l'elezione delle cariche sociali, dei membri delle

liste elettorali di cui agli artt. 12 e 13 (ove previsto) e delle rappresentanze di cui all'art. 14, l'Assemblea raccoglie le candidature, ciascuna presentata da almeno un socio attivo (è valida l'autocandidatura), e dopo averne verificato la validità provvede a discuterle, cercando di favorire il raggiungimento di un consenso. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a quello dei posti disponibili, si provvederà ad elezione. Per ogni elezione, ciascuno dei presenti dispone di un numero di preferenze pari alla metà dei posti disponibili, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza; risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti disponibili.

12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee degli Attivi.

Art. 9 – Deliberazione d'urgenza

1. In caso di effettiva urgenza e di impossibilità alla tempestiva convocazione dell'Assemblea degli Attivi per deliberare di competenza di tale organo, un gruppo composto da almeno il dieci per cento dei soci attivi può dar luogo a una deliberazione d'urgenza su una mozione da loro proposta.

Qualora il numero dei soci attivi sia inferiore a trenta, l'adozione della procedura d'urgenza dovrà avvenire ad opera di tre soci attivi; nel caso in cui il numero di soci attivi sia superiore a cento, essa dovrà avvenire ad opera di dieci soci attivi.

2. L'adesione di un socio attivo alla deliberazione d'urgenza si compie mediante una sottoscrizione chiara e personale al testo della mozione, con qualsiasi mezzo disponibile al socio e verificabile da parte degli altri soci attivi (per esempio, E-mail inviata a tutti i soci attivi, intervento sugli spazi di discussione online o comunicazione scritta firmata e indirizzata al Presidente). La sottoscrizione è irrevocabile.

3. La delibera di urgenza si considera approvata, con pari validità rispetto a ogni altra delibera dell'Assemblea degli Attivi, allorché riceva l'approvazione di oltre la metà dei soci attivi.

4. La proposta di deliberazione d'urgenza si considererà respinta nel momento in cui, al termine del decimo giorno successivo a quello della sua presentazione, essa non abbia raggiunto la ratifica da parte della maggioranza dei soci attivi.

Art. 10 – Voto generale dei soci

1. Il voto generale dei soci si svolge nelle situazioni previste dal presente Statuto oppure quando l'Assemblea degli Attivi lo ritenga necessario, utilizzando mezzi elettronici o comunque tali da permettere l'espressione del voto anche a distanza. Possono votare tutti i soci di qualsiasi categoria, purché siano iscritti all'Associazione da almeno sessanta giorni di calendario. Il voto di ciascun socio ha lo stesso valore, indipendentemente dalla categoria e da qualsiasi altra caratteristica. Il voto è palese.

2. Il voto generale si svolge su mozioni predisposte e approvate dall'Assemblea degli Attivi. Inoltre, l'Assemblea degli Attivi è competente a stabilire le modalità pratiche di svolgimento dei voti generali, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.

3. Il voto generale si svolge per un periodo di sette giorni; in presenza di una mozione di voto generale approvata dall'Assemblea degli Attivi oppure delle condizioni previste dallo Statuto, esso viene convocato dal Presidente mediante comunicazione ai soci inviata con almeno sette giorni di anticipo sul momento di inizio del voto. E' possibile svolgere più di un voto generale nello stesso periodo. Non possono essere svolti voti generali, neanche per un solo giorno, nei periodi che vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi;

dall'1 al 31 agosto compresi; nella giornata di Pasqua, nel giorno successivo e nei sei giorni precedenti. Sono validi soltanto i voti espressi all'interno del periodo di voto.

4. Il voto generale è ritenuto valido se le condizioni di convocazione e svolgimento di cui al presente articolo sono state correttamente soddisfatte, indipendentemente dall'effettiva partecipazione.

5. Nel caso di mozioni sottoposte all'approvazione, esse si considerano approvate se il numero di voti favorevoli risulta superiore al numero di voti contrari, fatti salvi i casi speciali previsti dal presente Statuto.

6. Nel caso di votazioni per elezione, ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei posti da ricoprire, arrotondata per difetto, con un minimo di una preferenza; risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei posti disponibili.

7. Nel caso di mozioni di altro genere che prevedano scelte multiple, la modalità di determinazione delle scelte approvate dovrà essere indicata nella mozione stessa.

Art. 11 – Carta dei Principi

1. La Carta dei Principi dell'Associazione stabilisce i valori di riferimento, le linee guida e gli obiettivi di alto livello dell'Associazione. Essa non contiene indicazioni pratiche o programmatiche, ma rappresenta la base fondamentale con cui le proposte pratiche e i programmi dell'Associazione devono risultare coerenti.

2. Le modifiche alla Carta dei Principi, su mozione scritta dell'Assemblea degli Attivi approvata dall'Assemblea stessa con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, devono essere approvate con voto generale dei soci nel quale i favorevoli siano almeno il doppio di quelli contrari.

Art. 12 – Liste elettorali proprie

1. L'Associazione può partecipare con proprie liste ad elezioni politico-amministrative purché relative:

a) alla Città di Follonica;

b) ad enti locali pubblici il cui territorio sia interamente contenuto nella Città di Follonica.

2. La decisione di partecipare a ciascuna elezione deve essere approvata con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.

3. Il programma elettorale per ciascuna elezione, il simbolo e il nome della lista devono essere approvati con voto generale dei soci su mozione dell'Assemblea degli Attivi.

4. L'Assemblea degli Attivi approva il regolamento per la costituzione delle liste elettorali e per la scelta degli eventuali candidati presidente dove essi siano previsti. Ad ogni modo, le liste di candidati e il nome del candidato presidente dovranno essere scelti per elezione con voto generale, su proposte di candidatura approvate dall'Assemblea degli Attivi, ove possibile in numero superiore al numero di candidature da esprimere.

5. Possono essere candidati nelle liste dell'Associazione soltanto i soci attivi che posseggano tale qualifica da almeno centoottanta giorni. Nel caso in cui non sia possibile in tale modo raggiungere effettivamente il numero minimo di candidature richieste per formare la lista, l'Assemblea degli Attivi può autorizzare la candidatura anche di specifici soci che non rispettino tale requisito, previa voto favorevole dei due terzi dei soci attivi per ciascuno dei soci stessi.

6. Possono essere candidate nelle liste dell'Associazione soltanto persone che sottoscrivano un contratto con l'Associazione stessa, predisposto dall'Assemblea degli

Attivi. Tale contratto deve vincolare il candidato, in caso di elezione, a:

- a) svolgere il proprio mandato con diligenza e assiduità, non dimettendosi prima del termine se non per giustificati motivi e previa approvazione dell'associazione;
- b) rispettare lo Statuto, la Carta dei Principi e il programma elettorale presentato dall'Associazione;
- c) seguire, nella propria azione politica e amministrativa, le direttive che l'Assemblea degli Attivi vorrà dargli, e sottoporre anticipatamente alla valutazione dell'Assemblea stessa, quando possibile, le materie su cui sarà chiamato ad esprimere una posizione;
- d) trasferire, nel caso in cui l'Assemblea ritenga di inserire questa clausola, all'Associazione parte dei propri compensi;
- e) dimettersi, con eventuale compensazione dei danni, in caso di mancato rispetto del contratto.

Il mancato rispetto del contratto è causa di espulsione del socio eletto, ai sensi dell'art. 4 comma 2, su valutazione del Collegio di Garanzia.

Art. 13 – Liste elettorali esterne

1. L'Associazione può partecipare ad elezioni politico-amministrative relative a territori più vasti della Città di Follonica – tra cui, a titolo di esempio, le elezioni per la Provincia di Grosseto, per la Regione Toscana, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo – sostenendo o partecipando a liste che ne condividano i principi e che non siano espressione di alcun partito politico così come definito all'art. 2 comma 2.

2. La decisione di sostenere liste in elezioni del tipo di cui al comma precedente deve essere approvata con voto generale dei soci su mozione approvata dall'Assemblea degli Attivi.

3. Nel caso in cui sia compito dell'Associazione l'esprimere uno o più candidati per le elezioni di cui al presente articolo, tali candidati devono essere selezionati come previsto dal comma 4 del precedente articolo. In questo caso, per i candidati valgono i requisiti previsti dai commi 5 e 6 del precedente articolo.

4. Nel caso in cui invece siano liste esterne a proporre la candidatura di specifici soci dell'associazione, tali soci non potranno accettare la candidatura se non dopo l'eventuale inserimento di tali liste nell'Elenco delle Liste Amiche di cui al comma seguente. Il mancato rispetto del presente comma costituisce causa di espulsione automatica dall'associazione ai sensi dell'art. 4 comma 1.

5. Su mozione approvata dal Collegio di Garanzia, l'Assemblea degli Attivi può inserire una associazione o lista elettorale nell'Elenco delle Liste Amiche, e deve regolamentarne i rapporti. Come eccezione, tutte le associazioni o liste aderenti al movimento "Amici di Beppe Grillo" devono essere inserite nell'Elenco, previa verifica del Collegio di Garanzia. Comunque, non potranno in alcun caso essere inserite nell'Elenco liste elettorali espresse da o correlate a partiti politici, nonché i partiti politici stessi, così come definiti all'art. 2 comma 2.

Art. 14 – Rappresentanza dell'Associazione

1. La rappresentanza dell'Associazione verso terzi è demandata al Presidente che la espleta nei limiti della Carta dei Valori e del mandato conferito.

1.bis Nel caso in cui si riveli necessario inviare rappresentanze dell'Associazione presso organismi terzi – come coordinamenti, conferenze, dibattiti – ovvero rilasciare dichiarazioni pubbliche verso l'esterno a nome dell'Associazione, in mancanza del Presidente, l'Assemblea degli Attivi è competente ad identificare la o le persone a

cui attribuire il potere di rappresentanza e a fornire loro adeguate direttive. In ogni caso, queste persone dovranno attenersi alla Carta dei Principi e alle eventuali posizioni e direttive precedentemente espresse dall'Associazione; qualora sia necessario esprimere posizioni senza potersi riferire a precedenti direttive, essi cercheranno comunque di rifarsi allo spirito delle precedenti decisioni dell'associazione.

2. In casi di urgenza in cui non sia materialmente possibile convocare in tempo l'Assemblea degli Attivi per selezionare i rappresentanti e dare direttive, tali funzioni possono essere svolte dal Collegio di Garanzia, cercando comunque di coinvolgere i soci attivi nella discussione e nelle scelte.

Art. 15 – Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea degli Attivi può istituire Gruppi di Lavoro, nominando un coordinatore e definendo un mandato e degli obiettivi. La partecipazione ai Gruppi di Lavoro è aperta a qualsiasi socio;

l'Assemblea degli Attivi può ammettere la partecipazione di terzi non soci. Alla loro costituzione, l'Assemblea degli Attivi deve stabilire criteri di decadenza dei soci dalla partecipazione ai Gruppi di Lavoro, sia generali che specifici per ciascun gruppo.

2. I Gruppi di Lavoro deliberano per consenso tra tutti i soci partecipanti. Qualora il coordinatore del Gruppo di Lavoro, dopo ampia discussione e dopo aver proposto soluzioni di compromesso, rilevi l'impossibilità di raggiungere il consenso su tutto o parte dei risultati, egli provvederà a terminare il lavoro riassumendo le diverse posizioni.

3. I Gruppi di Lavoro non hanno potere decisionale, salvo per quanto eventualmente delegato loro dall'Assemblea nel mandato istitutivo; per tutto ciò che non ricade all'interno di tale eventuale delega, i loro risultati devono essere sottoposti per discussione ed eventuale approvazione all'Assemblea degli

Attivi.

Art. 16 – Appelli al Collegio di Garanzia

1. Contro qualsiasi decisione o azione del Presidente, del Tesoriere o dell'Assemblea degli Attivi è ammesso appello al Collegio di Garanzia, qualora si ritenga che essa contravvenga al presente Statuto o alla Carta dei Principi. L'appello deve essere presentato entro quindici giorni di calendario dalla decisione stessa e deve contenere una motivazione. A partire dalla presentazione dell'appello e per tutta la relativa procedura, la decisione o azione sotto appello è da ritenersi sospesa.

2. L'appello può essere presentato da un numero di soci attivi pari ad almeno il dieci per cento del totale dei soci attivi, con un minimo di cinque, mediante comunicazione indirizzata ai membri del Collegio di Garanzia e al Presidente.

3. Il Collegio di Garanzia è tenuto a riunirsi ed esaminare l'appello entro quindici giorni dalla sua presentazione. L'appello si riterrà accolto se approvato da almeno i due terzi dei membri presenti del Collegio. In caso di accoglimento, la decisione o azione in questione si ritiene immediatamente annullata.

Art. 17 – Comunicazioni ai soci

1. Le comunicazioni ai soci previste dal presente Statuto, salvo dove diversamente previsto in modo esplicito, vengono effettuate tramite posta elettronica. E' dovere di ogni membro fornire un indirizzo valido di posta elettronica, assicurarsi del suo buon funzionamento, controllare regolarmente le comunicazioni ricevute e provvedere a segnalare tempestivamente al Presidente, secondo le modalità da lui predisposte, ogni cambiamento di tale indirizzo. La comunicazione ad un socio si ritiene validamente effettuata nel momento in cui il messaggio sia stato correttamente inviato dal Presidente.

2. Soltanto per i soci attivi, sarà possibile adottare modalità di comunicazione differenti da quelle previste al comma precedente, su accordo tra il socio e il Presidente. Le eventuali spese relative a tali modalità saranno a carico del socio.

3. Il Presidente fornirà inoltre un sistema di comunicazione al quale potranno essere inviate le comunicazioni al Presidente previste dal presente Statuto. Tali comunicazioni si riterranno validamente effettuate nel momento in cui il sistema fornisca una dichiarazione di corretta ricezione.

Art. 18 – Modifiche al presente Statuto, durata e scioglimento

1. L'Associazione ha durata illimitata.

2. Qualsiasi modifica al presente Statuto, incluso lo scioglimento dell'Associazione, richiede l'approvazione dell'Assemblea degli Attivi con maggioranza dei due terzi dei soci attivi, e la successiva approvazione mediante voto generale dei soci in cui i voti favorevoli siano almeno il doppio dei voti contrari.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, i liquidatori, nominati dall'Assemblea degli Attivi nella delibera di scioglimento, provvederanno a devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità.

4. In caso di dubbi sull'interpretazione di parti del presente Statuto, il Collegio di Garanzia provvede a dare una interpretazione definitiva e non appellabile.

Art. 19 – Disposizioni transitorie

1. All'atto della costituzione dell'Associazione, i soci fondatori indicano quali tra loro sono da considerarsi soci attivi, e quali sono da considerarsi soci ordinari; tali qualifiche hanno effetto immediato. I soci fondatori indicano

inoltre il primo Presidente, il primo Tesoriere e il primo Collegio di Garanzia, eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto, i cui termini, ai fini della scadenza, saranno considerati come iniziati nel giorno della costituzione dell'associazione. Tutti i soci fondatori acquisiscono immediatamente il diritto di voto nei voti generali. Tutti i soci attivi sono immediatamente eleggibili per tutte le cariche sociali e per le liste elettorali di cui agli artt. 12 e 13. Nel caso in cui il numero iniziale di soci attivi sia inferiore a venti, il Collegio di Garanzia sarà provvisoriamente composto di cinque membri, e lo resterà fino al momento in cui il numero di soci attivi dovesse raggiungere venti; in tale momento, si provvederà prontamente all'elezione di quattro ulteriori membri del Collegio di Garanzia, il cui mandato terminerà assieme a quello degli altri cinque già in carica.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo la prima versione della Carta dei Principi, che assumerà immediatamente valore precettivo ai fini dell'art. 11.

3. Immediatamente dopo la costituzione dell'Associazione, se così previsto dall'Atto Costitutivo, potrà essere svolta una Assemblea degli Attivi per trattare un ordine del giorno specificato nell'atto stesso. Tale Assemblea si riterrà comunque valida, in deroga ai commi 2 e 3 dell'art. 8.

Appendice Carta dei principi dell'Associazione "Movimento Follonica 5 Stelle"

1. Democrazia diretta/partecipativa. L'associazione e la lista si fondano sul principio di democrazia diretta partecipativa. Essa è una forma di democrazia nella quale il cittadino non si limita a delegare un rappresentante politico, ma mantiene la possibilità di partecipare attivamente, di proporre e di decidere personalmente sulle questioni che lo riguardano. Si attua nella completa trasparenza degli atti e delle decisioni e consente al cittadino, informato in modo completo ed

esauriente, di poter esprimere sempre la propria volontà con un voto consapevole.

2. Indipendenza dai partiti. L'associazione e la lista credono in una politica trasparente che esclude logiche di partito o di coalizione ed opera per un'analisi concreta dei problemi e per l'individuazione delle soluzioni più opportune. L'associazione e la lista si dichiarano avulse da qualsiasi partito o formazione partitica e ritengono indispensabile la propria indipendenza da essi. I candidati dell'associazione e della lista sono cittadini senza tessera di partito e tale stato è considerato condizione indispensabile per poter essere candidato dell'associazione e della lista. Qualsiasi decisione verrà presa in completa autonomia e sempre sotto la verifica ed il controllo diretto dei cittadini. Qualsiasi collaborazione o sostegno (finanziario, gestionale, tecnico), anche se offerto a titolo completamente gratuito, da parte di individui o gruppi che fanno parte o si riferiscono a qualche formazione partitica, non verrà accolto per garantire una totale indipendenza dell'associazione e della lista.

3. Laicità. L'associazione e la lista non si ispirano ad alcuna religione o confessione; si dichiarano libere ed indipendenti da chiese o movimenti religiosi. L'associazione e la lista ritengono che la laicità costituisca un requisito imprescindibile per chi aspira ad esercitare un ruolo politico. L'associazione e la lista rivendicano la propria autonomia decisionale rispetto a ogni condizionamento ideologico, morale o religioso, credendo che solo un'impostazione veramente laica e non aprioristicamente schierata consenta infatti di valutare specificamente e concretamente nel merito i problemi, le proposte, le soluzioni, indipendentemente dalla matrice (ideologica o confessionale) dalla quale emergono e si manifestano. L'associazione / la lista e la religione in tutte le sue forme sono dunque, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti. L'associazione e la lista sono indipendenti da qualsiasi

autorità esterna che ne potrebbe determinare, compromettere o influenzare l'azione. L'associazione e la lista sono imparziali rispetto alle differenti religioni e ideologie presenti sul territorio e si dichiarano promotrici della libertà di culto nell'ambito del rispetto delle leggi vigenti; garantiscono l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini senza discriminanti dettate dalle loro convinzioni e fedi. L'associazione e la lista credono che nessuna parte della società possa prevaricare su un'altra (maggioritaria o minoritaria che sia) per ragioni ideologiche o religiose.

4. Legalità. L'associazione e la lista credono in una politica fondata sul rispetto e sull'applicazione della legge, una politica esercitata da persone che fanno della legalità uno dei loro principi fondamentali. Esse si impegnano per il rispetto delle leggi vigenti e nello studio delle stesse affinché se ne verifichi l'effettiva utilità, l'assenza di eventuali conflitti d'interessi e le possibili debolezze. Perseguono una politica di riforme e di snellimento burocratico. Si impegnano altresì per la rimozione delle cause dell'illegalità e non solo per combatterne gli effetti. L'associazione e la lista si battono per giusti e rapidi processi e perché le pene inflitte dalle autorità preposte siano realmente scontate e siano veramente utili alla riabilitazione del condannato. L'associazione e la lista accettano la partecipazione di soggetti che abbiano subito condanna penale e che abbiano già scontato la pena per favorire il reinserimento sociale a tutti gli effetti di ex detenuti ma ne precludono la candidatura. L'associazione e la lista credono nell'educazione all'antimafia sociale come strumento fondante di una società "legale" e combattono quindi la mafia in tutte le sue forme e correlazioni.

5. Diritti dell'individuo. L'associazione e la lista credono in una politica incentrata sulla persona e capace di trovare soluzioni specifiche per garantire pari dignità e valore a tutti i cittadini, anche quelli più vulnerabili e in

condizioni di difficoltà (come anziani, bambini, donne, diversamente abili, disoccupati, ecc.). La centralità della persona viene intesa dall'associazione e dalla lista come il diritto di ogni cittadino alla propria realizzazione personale, nel rispetto della libertà di scelta (in termini di morale, religione, cultura, educazione, ecc.), ma mediata dai limiti imposti dalla convivenza e dalla cura del bene comune. La funzione politica esercitata dall'associazione e dalla lista è quindi finalizzata sia al riconoscimento del valore di ogni singola persona sia al coordinamento della vita collettiva e sociale.

6. Decrescita felice. L'associazione e la lista intendono promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia

indirizzandole al benessere dell'individuo ed al miglioramento del suo habitat naturale e sociale ponendo in secondo piano lo sviluppo fine a se stesso perseguito dalle multinazionali e dai potentati economici che ha come unico risultato lo sviluppo nominale del PIL e l'aumento della ricchezza globale senza ricadute positive per i cittadini. A tal fine l'associazione e la lista perseguono una politica di informazione ed educazione del cittadino tesa ad individuare i veri valori fondamentali della società ed a smascherare le mistificazioni dell'informazione ufficiale che troppo spesso è falsata in funzione degli obiettivi politici o economici che si prefigge.

7. Libera informazione. L'associazione e la lista credono nella necessità di garantire un'informazione libera da forme di censure, controlli e vincoli e liberamente accessibile a tutti, indipendentemente dal proprio livello sociale o culturale. L'associazione e la lista ritengono che una profonda riforma dei media tradizionali (radio, tv e carta stampata) debba essere accompagnata anche dalla promozione della rete e degli altri mezzi di comunicazione autogestiti, in quanto considera questi strumenti imprescindibili per un'informazione veramente libera, lontana dagli schemi e dai

canali controllati e preconfezionati.

8. Tutela ambientale. L'associazione e la lista credono che la tutela del territorio e la salvaguardia dell'ambiente costituiscano un principio primario per assicurare il benessere e la vivibilità dei cittadini. L'associazione e la lista intendono promuovere politiche che riconsiderino nella sua globalità il processo di urbanizzazione, in relazione a fattori fondamentali quali: il livello di qualità dell'aria, lo smaltimento dei rifiuti, il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'utilizzo delle risorse idriche, la disponibilità di aree verdi, il livello di inquinamento acustico e elettromagnetico, ecc. L'associazione e la lista ritengono fondamentale operare con politiche della prevenzione e del monitoraggio per evitare di dover gestire le emergenze, così come ritengono necessario adottare prospettive di medio e lungo periodo capaci di orientarsi e guardare oltre la miopia di esigenze o richieste contingenti. L'associazione e la lista ritengono che sia un dovere essenziale dell'amministrazione in politiche di tutela ambientale coinvolgere direttamente tutti gli attori interessati al processo (i cittadini, le imprese, gli altri enti pubblici) e che essa debba necessariamente farsi promotrice di azioni positive capaci di stimolare e favorire tali politiche (ad es. con utilizzo di materiali ecocompatibili, adozione di mezzi pubblici ecologici, riduzione e riutilizzo degli scarti, incentivi alle imprese più efficienti, promozione delle fonti energetiche rinnovabili, ecc.).

9. Trasparenza. Il rapporto tra cittadini ed istituzioni deve essere improntato alla massima trasparenza. Il cittadino deve avere facile accesso a tutti gli atti dell'amministrazione pubblica ed essere correttamente informato e coinvolto nelle decisioni che lo potrebbero riguardare.

10. Solidarietà. L'associazione e la lista credono in una politica ed un'amministrazione solidale della cosa pubblica. L'associazione e la lista ritengono che la propria azione

politica debba essere quindi indirizzata allo scopo di favorire quelle fasce della popolazione che, per ragioni differenti, si trovino in condizione di svantaggio e disagio. Le politiche dello solidarietà sociale saranno primariamente indirizzate agli anziani, ai diversamente abili, ai disoccupati e ai precari, alle famiglie numerose, ai giovani.

L'associazione e la lista credono nella possibilità di un superamento del puro e semplice assistenzialismo, utile per tamponare le emergenze ma sempre insufficiente, in favore di una più coerente e duratura politica di sviluppo dell'integrazione e della solidarietà sociale. In questa prospettiva l'associazione e la lista intendono promuovere e sostenere iniziative di auto-organizzazione dello stato sociale.

Statuto modificato in assemblea ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 nelle denominazione e sede sociale.

Follonica, lì 13 Ottobre 2010